

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAGNI, MACCHERONI, RIDI, POTÌ, MINUCCI,  
CEROFOLINI, CANNELONGA**

*Presentata il 6 agosto 1987*

**Nuove norme e criteri per l'assegnazione degli alloggi  
ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in servizio  
e ai ferrovieri collocati a riposo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che ci hanno fatto ravvisare l'esigenza di presentare questa proposta di legge discendono dalla constatazione che all'interno del problema casa che interessa e preoccupa migliaia di persone di città definite « ad alta tensione abitativa » esiste una categoria di cittadini, i ferrovieri pensionati, per i quali l'ingiunzione di sfratto amministrativo non prevede tempi ragionevoli e prorogabili per anni bensì un movimento da « casa » a « strada », salvo brevi proroghe concesse dai compartimenti dell'Ente Ferrovie dello Stato.

È vero che già nel contratto di assunzione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è previsto che al momento del collocamento a riposo debbano lasciare li-

beri gli alloggi di servizio che siano stati loro eventualmente assegnati. Ma è anche vero che, ad eccezione degli alloggi ubicati nei recinti ferroviari, molti lavoratori al momento della quiescenza non posseggono alloggi di proprietà, non dispongono di denaro in quantità sufficiente ad acquistarlo e, di contro, hanno un reddito familiare che, sia pure di poco, supera il tetto previsto per essere ammessi alle graduatorie degli enti pubblici al fine di concorrere all'assegnazione degli alloggi.

Alle ragioni fin qui menzionate si deve aggiungere un coacervo di leggi, di circolari, di verbali dei consigli di amministrazione che in tutti questi anni, non hanno messo ordine nella materia ed hanno, anzi, causato situazioni di soffe-

renza in molte famiglie che hanno veduto venir meno un elemento di sicurezza, la casa, proprio nel momento in cui, in età avanzata, di questa come di altre sicurezze c'è maggior necessità.

In questi ultimi anni, dal momento della trasformazione dell'azienda autonoma in ente (1985) in questa materia, ma purtroppo anche per altri aspetti riguardanti il funzionamento del trasporto ferroviario di cittadini e merci, non si è fatto niente.

Gli immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato si suddividono in due categorie indicate dagli articoli 2 e 3 delle « Norme per la gestione e la concessione degli alloggi e delle relative pertinenze » previste dal decreto ministeriale n. 285 dell'8 marzo 1975:

1) « alloggi in case economiche... costruiti o acquistati con fondi stabiliti da appositi provvedimenti legislativi »;

2) alloggi patrimoniali « costruiti od acquistati dall'azienda con fondi stanziati dal proprio bilancio in conto capitale... allo scopo di soddisfare un'esigenza di servizio ».

Ormai tenendo conto che in generale il patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato è costituito da alloggi la cui costruzione risale a 50-60 anni fa e che ha raggiunto un grado di vetustà tale che non sempre consiglia di ridestinarlo ad alloggio di servizio, tenendo conto, inoltre, che il processo di alienazione da parte di questo patrimonio avvenuto in anni passati recenti avrebbe, ed in parte ha, previsto il reinvestimento dei proventi per la costruzione di nuovi alloggi la cui destinazione non sempre è stata quella di « soddisfare un'esigenza di servizio », si pone con urgenza una ricognizione del patrimonio esistente per definire una razionale ed equa utilizzazione.

Purtroppo la commissione costituita dall'Ente Ferrovie dello Stato nel giugno

del 1986 e che entro il 31 dicembre 1986 avrebbe dovuto avanzare proposte all'ente medesimo proprio in ordine all'uso del patrimonio immobiliare, non solo non ha avanzato proposta alcuna ma proprio nel febbraio 1987 è stata integrata di un altro membro dal che si desume che debba ancora iniziare il proprio lavoro.

Per tutto quanto finora esposto riteniamo necessario ed urgente presentare questa proposta di legge la quale pur facendo riferimento a gran parte della normativa esistente, vuole chiarire ambiguità e correggere criteri e norme che se avevano un senso in epoca in cui la mobilità del personale delle Ferrovie dello Stato avveniva in ambiti molto ampi appaiono oggi anacronistiche e inadeguate.

All'articolo 1 di questa proposta di legge, richiamando l'articolo 14 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, si prevede la possibilità di cedere a riscatto gli alloggi posti fuori dai recinti ferroviari definendoli « alloggi di case economiche ».

All'articolo 2 si chiede in base all'articolo del decreto ministeriale 8 marzo 1975, n. 285, di definire « alloggi patrimoniali » quelli ubicati all'interno dei recinti ferroviari.

Agli articoli 3 e 4 si definiscono criteri e modalità per individuare gli aventi diritto alla cessione a riscatto.

All'articolo 5 si prevede in alternativa al riscatto l'assegnazione in locazione con le modalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli alloggi di enti pubblici.

All'articolo 6, infine, si stabilisce che in assenza di requisiti per aver titolo all'acquisto o all'assegnazione in affitto dell'alloggio si garantisca, mediante accordi con enti locali, enti previdenziali o altri il trasferimento da casa a casa.

Confidiamo nella sensibilità di tutti i colleghi e nell'impegno del Ministero competente affinché questo problema di cui al contenuto della presente proposta venga al più presto affrontato e risolto.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'Ente Ferrovie dello Stato, in conformità di quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, è tenuto a cedere a riscatto gli alloggi non di servizio, comunque da esso posseduti, che si trovino fuori dai recinti ferroviari.

2. Gli alloggi da cedere a riscatto dovranno essere definiti « alloggi di case economiche » così come risulta dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1985, n. 285, e conforme alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

### ART. 2.

1. Vengono definiti « alloggi patrimoniali » quelli ubicati all'interno del recinto ferroviario, così come risulta dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 8 marzo 1975, n. 285, che, insieme agli alloggi di cui all'articolo 14 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, dovranno rimanere di proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato allo scopo di soddisfare l'esigenza di servizio di cui all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

### ART. 3.

1. Hanno diritto alla cessione a riscatto degli alloggi di cui all'articolo 1, gli attuali assegnatari a condizione che gli stessi o i membri del loro nucleo familiare, conviventi e a carico, non siano proprietari di altro alloggio iscritto alle Conservatorie dei registri immobiliari in qualunque località del territorio nazionale. Per le modalità di cessione si fa

riferimento alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Il valore venale degli alloggi viene stabilito in base alle valutazioni delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, o in base alle valutazioni effettuate dall'Ufficio tecnico erariale sempre che le domande di cessione a riscatto siano conformi alle disposizioni vigenti.

#### ART. 4.

1. Hanno altresì diritto alla cessione a riscatto o al mantenimento della condizione alloggiativa i ferrovieri collocati a riposo e i loro aventi causa che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Qualora essi o i loro aventi causa non intendano avvalersi delle facoltà di cessione a riscatto, si dovrà procedere a trasformare la concessione in locazione secondo quanto disposto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### ART. 5.

1. Gli alloggi degli assegnatari che non intendono avvalersi della facoltà di chiederne la cessione a riscatto, entrano a far parte del patrimonio pubblico e vengono quindi ceduti all'Istituto autonomo case popolari con le modalità di cui alla legge n. 457 del 1978 ed agli assegnatari medesimi viene attribuita la posizione economica e giuridica degli inquilini degli IACP.

#### ART. 6.

1. A tutti gli agenti delle Ferrovie dello Stato che sono alloggiati in case patrimoniali in base all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, al momento in cui perdono titolo ad usufruire dell'alloggio in base al succitato articolo

29, l'Ente Ferrovie dello Stato dovrà garantire un trasferimento da casa a casa facendo sì che si adempia quanto previsto dall'articolo 14 della legge 15 luglio 1966, n. 605, o attraverso accordi e convenzioni con enti locali così da corrispondere agli adempimenti previsti dal citato articolo 14 della legge n. 605 del 1966.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.